



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati*:

Antonello COLOSIMO

Presidente

Luigi Francesco DE LEVERANO

Consigliere

Annalaura LEONI

Prima Referendaria - relatrice

Antonino GERACI

Referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

nella camera di consiglio del 18 aprile 2024

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge della regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la richiesta di parere del comune di Marsciano, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 693 del 21 marzo 2024;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA, in collegamento telematico, la relatrice, Prima referendaria Annalaura Leoni;

PREMESSO IN FATTO

Con richiesta di parere del 18 marzo 2024 – trasmessa dal Consiglio delle Autonomie locali per la Regione Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 – il Sindaco del comune di Marsciano ha chiesto di conoscere “anche il parere” della Sezione in merito alla natura di S.I.A. Società Igiene Ambientale s.p.a., società che gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, tra gli altri, nel comune di Marsciano e da questo partecipata al 53,24%, unitamente ad altri otto comuni – che detengono il 2,16% del capitale sociale – e a due soci privati, per il restante 44,62%; specificamente si richiede: “a) *se possa essere considerata a controllo pubblico una società nella quale per la modifica dello Statuto e per qualsiasi altra deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è previsto il voto congiunto per raggiungere la decisione, la quale per essere approvata deve essere votata favorevolmente da tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale;*

b) se possa essere qualificata a controllo pubblico una società in presenza di elementi quali:

- *la maggioranza azionaria del socio pubblico;*
- *la presenza necessaria del voto del socio pubblico per qualsiasi decisione assembleare in seduta sia ordinaria che straordinaria;*
- *la nomina da parte del socio pubblico della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, con la prerogativa di nominare il Presidente dell'organo amministrativo e di controllo in parola;*
- *l'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione, la cui maggioranza è del socio pubblico, al Consigliere delegato nominato dal socio privato, in funzione del combinato disposto degli articoli 20 e 25 dello Statuto, di deleghe di gestione, determinate nei poteri ritenuti opportuni e comunque inerenti solo all'ordinaria amministrazione della società;*

- la fissazione all'atto della nomina o dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., nel rispetto della normativa vigente per le società a controllo pubblico, dei compensi di qualsiasi genere per il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e per il Consigliere delegato, qualora nominato".

Nel formulare i riportati quesiti, l'Ente, sinteticamente illustrate alcune disposizioni dello Statuto di S.I.A. s.p.a. – allegato unitamente alla visura camerale aggiornata – evidentemente ritenute dirimenti per soddisfare la richiesta interpretativa, ha riconosciuto, quale maggiore azionista *"capace di esercitare nel tempo una concreta influenza decisionale, potendo contare sulla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dei quali a norma di Statuto nomina due membri su tre, tra cui il Presidente"*, la propria *"posizione dominante"* nella gestione strategica/operativa/amministrativa *«tale da far configurare il "controllo pubblico" della società»* così qualificato anche in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 TUSP.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come da consolidato orientamento assunto dalla magistratura contabile nell'esercizio della funzione consultiva ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, l'esame nel merito dei quesiti formulati dall'Ente presuppone il positivo esito della preliminare verifica d'ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo soggettivo, in termini di legittimazione dell'organo richiedente, ed oggettivo, quale attinenza alla materia della contabilità pubblica, sufficiente generalità e astrattezza della questione prospettata, difetto di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte dei conti ovvero con le funzioni giurisdizionali di altre magistrature.

1.1. La richiesta di parere del comune di Marsciano risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto proveniente dal Sindaco, rappresentante legale dell'Ente ex art. 50 TUEL e, pertanto, soggetto istituzionalmente legittimato alla formulazione dell'istanza, ed inviata tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle formalità previste dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

1.2. A differenti conclusioni deve giungersi all'esito delle valutazioni circa l'ammissibilità oggettiva dell'istanza.

1.2.1. I quesiti posti devono, invero e preliminarmente, ritenersi attinenti alle tematiche della contabilità pubblica, sì come richiesto dal legislatore e nei termini chiaramente definiti dalla giurisprudenza contabile (Sez. Autonomie 5/AUT/2006; Sez. riunite contr. 54/CONTR/2010) e come già riconosciuto per richieste vertenti su analoghe questioni da questa e da altre Sezioni regionali di controllo (SRC Umbria 57/2019/PAR, SRC Piemonte 42/2018/PAR, SRC Liguria 3/2018/PAR), nonché dalle Sezioni centrali (Sez. riunite contr. 11/QMIG/2019).

1.2.2. I medesimi interrogativi, d'altro canto, non appaiono connotati dai caratteri di generalità e astrattezza che, come premesso, devono contraddistinguere l'esigenza interpretativa prospettata dall'Ente. I quesiti, infatti, pur normalmente originati da una vicenda concreta – dalla quale, peraltro, deriva l'interesse all'intervento chiarificatore della Corte – devono comunque esprimere una richiesta idonea a consentire una pronuncia espressiva di principi applicabili ad una serie indefinita di casi. La Sezione regionale deve, quindi, valutare se la richiesta ricevuta consenta di *"rendere un parere [...] abbia quindi valore di utilità in termini generali ed astratti e non soltanto in funzione delle particolaristiche e contingenti aspettative dell'Ente richiedente"* (così, Sez. Autonomie 9/2009/INPR).

Con la richiesta che si esamina, invero, l'Ente non interroga la Sezione in merito all'esatta interpretazione di una o più disposizioni in materia di contabilità pubblica – *i.e.* le previsioni normative che descrivono la nozione di società a controllo pubblico –, bensì chiede di conoscere l'avviso della magistratura contabile in sede consultiva circa la ascrivibilità di una fattispecie specifica, dettagliatamente descritta nei quesiti enucleati, al dettato normativo richiamato e la cui corretta ermeneusi non viene prospettata come controversa. I quesiti, pertanto, difettano dei caratteri di generalità ed astrattezza che consentono l'esercizio della funzione consultiva della magistratura contabile ed impediscono, pertanto, nel caso di specie, l'ulteriore esame nel merito della questione sottoposta.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Umbria dichiara inammissibile la richiesta di parere presentata dal comune di Marsciano.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al comune di Marsciano, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

Il Magistrato estensore

Annalaura Leoni Annalaura



ANNALAURA LEONI
CORTE DEI CONTI
22.04.2024 08:34:23
GMT+00:00

Il Presidente

Antonello Colosimo



Antonello
Colosimo
CORTE DEI
CONTI
22.04.2024
11:32:13
GMT+01:00

Depositato il 22 aprile 2024

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani



ANTONELLA
CASTELLANI
22.04.2024 13:23:56
GMT+01:00